



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 30/06/2020

Sessione Ordinaria [X] – Speciale [] _ Convocazione Ordinaria[] –Urgente []

OGGETTO: (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di giugno, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.

La seduta, pubblica, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

TEMPESTA MAURO	Presente	NALDINI CATIA	Assente
MARZIALI ALBERTO	Presente	MARZI DANIELE	Presente
ERMINI LAURA	Presente	SCARNICCI STELLA	Assente
GIROLAMI ROBERTA	Presente	MARTINI ROBERTO	Assente
HALILAGA ENGI	Presente	GUIDELLI ANTONIO	Assente
MELANI SARA	Presente	PIERAZZI TOMMASO	Assente
PIERACCINI FRANCESCA	Presente		
SINNI RICCARDO	Presente		
SPADACCIO ELENA	Presente		
TANZI MASSIMO	Presente		
VADI VALENTINA	Presente		

Totale presenti: 12

Totale assenti: 5

Il Dott. TEMPESTA MAURO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Partecipano inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:

CURSI LORENZO [X]

PELLEGRINI FRANCESCO [X]

FRANCHI FABIO [X]

ROMEI PAOLA [X]

GARUGLIERI NADIA [X]

Proposta n. 1115/2020

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

OGGETTO: (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020

I Consiglieri presenti in video-conferenza sono 12.

Il Presidente del Consiglio Comunale, attesa la connessione degli argomenti e sentiti i Capigruppo, invita alla illustrazione e alla discussione del presente punto unitamente alle proposte di deliberazione “Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.77/2020 di variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a) D.Lgs n. 267/2000”, “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza Covid-19 a favore della cittadinanza e delle imprese e modifica regolamento IMU-TARI-COSAP” e “Art.175 D.Lgs 18/08/2000-Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022”, anche queste all’ordine del giorno. Seguirà poi separatamente, dettaglio sull’esito delle relative Commissioni Consiliari e votazione per ciascuno dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno.” Laura Ermini, rende noto che il punto in trattazione “(T.A.R.I.) - Tassa sui rifiuti - Tariffe anno 2020 - Conferma tariffe anno 2020” è stato approvato a maggioranza dalla II^ Commissione Consiliare in occasione della seduta del 26 giugno 2020 con voti n. 4 favorevoli e 1 astenuto.

Nessuna dichiarazione di voto.

Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto nell’atto di delibera C.C n. 28/2020 verbalizzato e riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 e s.m.i. ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU basata sul possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore, e da TASI e TARI collegate all’erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune, specificando che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019, ha introdotto l’abolizione della IUC con la modifica dell’imposta municipale propria, riscritta nei commi dal n. 739 al n.783, l’abolizione totale della TASI e la conferma della normativa in materia di TARI, prevista dalla legge 147/2013.
- il comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”

- ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo le norme vigenti;
- il co. 651 della L. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa *“il comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”*;
- in data 27.03.2014, ad esito di procedura ad evidenza pubblica, ATO Toscana Sud ha affidato a SEI Toscana s.r.l, unico gestore per tutti i comuni ricadenti nel perimetro di ambito, la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
- l'autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, ATO Toscana Sud, ha deliberato a dicembre 2013 l'avvio della gestione del servizio di ambito a partire dal 1 gennaio 2014;
- È stato definito che ATO è l'autorità competente alla redazione del Piano Economico e Finanziario, (di seguito PEF).
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'**Autorità** funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95”*
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.
- con la deliberazione 715/2018/R/RIF - in un'ottica di tutela dell'utenza e al fine di assicurare il principio generale di copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto dalla normativa vigente – l'**Autorità ARERA** ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- nell'ambito del procedimento da ultimo richiamato sono stati avviati tavoli tecnici con l'associazione degli Enti di governo d'ambito e le principali associazioni degli operatori del settore, nel corso dei quali: - sono stati prospettati primi criteri generali di riconoscimento dei costi efficienti per gli anni 2018 e 2019; - è stata illustrata la possibile modalità applicativa di tali criteri, con riferimento all'annualità 2018 (2019), indicando che il recupero degli eventuali scostamenti - tra valori effettivi e valori efficienti - sarà inserito, quale componente a conguaglio, nel computo relativo all'anno 2020 (2021); - sono state illustrate le prime ipotesi applicative per la determinazione dei ricavi riconosciuti a livello di singola gestione, tenuto conto dei relativi piani economico finanziari (PEF) approvati dai comuni serviti e di quello eventualmente elaborato dall'ente di governo dell'ambito di riferimento; - è stato conseguentemente individuato un panel di gestori rappresentativo di differenti realtà in

termini di compagine societaria, attività, collocazione geografica, modello di affidamento e tariffazione, che ha provveduto a fornire all’Autorità un primo set di dati economici e tecnici relativi agli ambiti di affidamento gestiti, nonché di documenti e di informazioni utili allo svolgimento del procedimento in parola. Sintesi breve sintesi deliberazione ARERA 443/2019.

- Inoltre con la deliberazione ARERA 444/2019 sono state previste: *Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.*
- La deliberazione ARERA n.158 del 5 maggio 2020, ha fornito indicazioni per l’introduzione di riduzioni della TARI e tariffa corrispettiva per tenere conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID 19, che si aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in materia di riduzioni ed esenzioni, ex art.1 c.660 L. 147/2013. Inoltre nella predetta deliberazione che si è occupata di TARI, e della materia emergenziale da COVID 19 è stato ripreso il c.5 dell’art.107 del D.L.18/2020 (Cura Italia) che permette la conferma delle tariffe 2019 e l’approvazione del PEF entro il 31 dicembre 2020. La deliberazione ha fornito indicazioni per l’eventuale agevolazione legata alle chiusure obbligatorie da COVID 19, prevedendo quattro differenti fattispecie:
 - I - Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
 - II – Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
 - III – Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
 - IV – Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria.
- Considerato che l’individuazione degli strumenti per la copertura degli oneri connessi alla riduzione per COVID 19, è stata rinviata a successivi provvedimenti, ancora da emanare da parte di ARERA, in considerazione a quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF del 26.03.2020
- Visto il documento per la consultazione ARERA n.189/2020 del 26.05.2020 “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19*” che è rivolto ai portatori di interessi e soggetti istituzionali che potevano presentare osservazioni entro il 10 giugno 2020, relativamente alla copertura economica delle agevolazioni e riduzioni. Alla data attuale, da parte di ARERA, non vi sono state manifestazioni e sviluppi, su come potere recuperare da parte del Comune l’agevolazione da COVID 19, se all’interno del PEF 2020, oppure con risorse proprie dell’Ente.
- Visto l’articolo 58 D.L. 124/2019, che ha equiparato la tassazione ai fini TARI degli studi professionali a quella delle banche e degli istituti di credito
- Considerato che a seguito della redazione e trasmissione del PEF per l’anno 2019 da parte di ATO ed alla sua trasmissione, si è proceduto con deliberazione CC n° 18 del 29.03.2019, entro il termine previsto per la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 co. 3 del D.Lgs.n.267/2000 all’approvazione definitiva del PEF e alla determinazione delle tariffe TARI 2019, per l’anno 2019.

CONSIDERATO CHE:

- ATO non ha ancora redatto e trasmesso i dati necessari per la redazione del PEF per l’anno 2020. Tali dati risultano fondamentali poiché individuano i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che, assieme ai costi direttamente imputabili al Comune (CARC), dovranno essere integralmente coperti con il gettito derivante dalla TARI;
- il PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2020 al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;

- il comma 5 dell'art.107 del D.L.18/2020 del 17/3/2020 prevede che: *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*
- il Regolamento IMU-TARI nella parte relativa alla riscossione e versamenti della TARI, prevede che, in caso di mancata approvazione del PEF, al momento dell'invio dell'avviso di pagamento relativo all'anno d'imposta, verranno inviate due rate di acconto, con scadenza al 31.5 e 30.09, sulla base delle tariffe dell'anno precedente, provvisoriamente confermate, con importo complessivo pari al 85% dell'imposta dovuta.
- la modifica, regolamentare che sarà approvata nella seduta odierna che sposterà le scadenze della bollettazione al 31.07.2020 – 30.09.2020 – 04.12.09 (saldo) e l'acconto per le utenze domestiche al 85%, invece le utenze non domestiche al 70%, per rendere possibile in sede di conguaglio di potere attribuire ai predetti la riduzione sulla parte variabile, aggiungendo un articolo al Regolamento IMU/TARI, il numero 36 (Emergenza COVID 19).

RITENUTO CHE:

- il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato il 30.04.2020 deliberazione C.C. n. 22, e nella stessa seduta del 30.04.2020 è stata approvata la TARI 2020, provvisoria sulla base delle tariffe 2019, con deliberazione n.17.
- E' possibile avvalersi per l'anno 2020, delle tariffe 2019, in modalità definitiva, in base all'art.107, c.5 del D.L.18/2020 (Cura Italia)
- si ritiene di approvare le tariffe TARI in via definitiva, confermando il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019, con CC n° 18 del 29.03.2019, per complessivi € 2.994.797,77 compresa IVA, (già allegato alla DCC citata), e conseguentemente, si confermano valide anche ai fini Tari 2020, le Tariffe adottate nell'anno 2019, ALLEGATO A, B,C alla deliberazione C.C. n.18/2019 ;
- a seguito della redazione del PEF per l'anno 2020, corredato delle risultanze ATO e dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653, con proprio successivo atto consiliare, entro il termine straordinario, 31.12.2020, previsto dal comma 5 art.107 del D.L.18/2020 (Cura Italia) anziché entro il termine per la verifica degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; si procederà all'approvazione definitiva del PEF.
- sulla base dell'articolazione tariffaria così determinata si procederà al saldo e conseguente conguaglio in occasione della terza rata TARI 2020, come disposto dal Regolamento IUC, con le percentuali predette.

TENUTO CONTO delle modifiche al regolamento IMU-TARI come da delibera consiliare che verrà proposta.

RITENUTO, quindi, di confermare quanto già deliberato con la delibera CC n° 18 del 29.03.2019 per quanto concerne anche:

- l'onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, quantificabile in € 86.455,52, che trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2020-2022;
- la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

- la modulazione della tariffa che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

ATTESO che, ai sensi del co. 682 della L. n. 147/2013, il comune con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della IUC comprensiva della TARI, prevedendo norme relative, tra l'altro:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alle classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni delle tariffe e eventuali esenzioni.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della IMU-TARI, relativamente alla componente TARI, approvato con D.C.C. n. 19 del 30.04.2020 che è in fase di modifica nella seduta odierna, per la fase emergenziale COVID 19, con l'aggiunta dell'art 36, valido solo per l'annualità 2020.

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed in particolare l'art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie.

RILEVATO che occorre determinare le tariffe TARI a valere per l'anno 2020, ai sensi del co. 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

ATTESO che l'art. 151, comma 1 del D. lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo.

DATO ATTO che con il DM del 13.12.2019 è stato previsto lo slittamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.03.2020, successivamente differito al 31.07.2020. per l'emergenza COVID 19;

TENUTO CONTO che, alla luce del protrarsi delle misure indotte dall'emergenza Covid-19, ARERA, con delibera n° 59 del 12.03.2020 ha chiesto l'ulteriore differimento al 30.06.2020 del termine di approvazione da parte dei Consigli Comunali delle delibere sulla TARI 2020, poi protratto al 31.07.2020.

RICHIAMATA la delibera consiliare n° 18 del 29.03.2019 (approvativa delle tariffe 2019), in data odierna viene confermato il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019, per complessivi € 2.994.797,77, compresa IVA, e, conseguentemente, si confermano validi anche ai fini Tari 2020, le Tariffe adottate nell'anno 2019, (ALLEGATI A, B,C).

RICORDATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e pubblicate sul sito internet del ministero.

VISTO che la presente deliberazione, rende definitiva la conferma delle tariffe 2019 per l'anno 2020, è necessario ripubblicare la deliberazione sul portale del MEF, poiché la precedente deliberazione, la C.C. n.17/2020, le prorogava solo provvisoriamente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall'art 3, comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012:

- il parere espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa -Finanziaria e Servizi alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso a maggioranza dalla 2^a Commissione Consiliare "Bilancio, Sanità e attività Produttive" in data 26 giugno 2020 ai sensi dell'art. 29 del regolamento del C.C. tutti allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità dell'Ente.

Con appello nominale CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 1 contrario (Liste Civiche Sangiovesi) e n. 0 astenuti espressa, nelle forme di legge, dai n.12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 il Piano Economico Finanziario, approvato per l'anno 2019, con DCC n° 18 del 29.03.2019, per complessivi € 2.994.797,77, compresa IVA, e le tariffe Tari per l'anno 2020, adottate nell'anno 2019, (ALLEGATI A, B,C).
3. **DI DARE ATTO** che a seguito della redazione del PEF per l'anno 2020, corredato delle risultanze ATO e dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653, con proprio successivo atto consiliare, entro il termine previsto dalla normativa, 31 dicembre 2020, (art.107 c.5 D.L.18/2020 Cura Italia), si provvederà all'approvazione definitiva del PEF, per la TARI 2020.
4. **DI DARE ATTO**, altresì, di avvalersi, per l'anno 2020, secondo quanto disposto dal D.L. 18/2020 "Cura Italia" in base all'art. 107 c. 5, che offre la possibilità all'Ente di confermare le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

5. **DI STABILIRE** che, sulla base dell'articolazione tariffaria così determinata si procederà al saldo e conseguente conguaglio in occasione della terza rata TARI 2020, come disposto dal Regolamento.
6. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2020 quanto già deliberato con la DCC n° 18 del 29.03.2019 per quanto concerne:
 - a) l'onere derivante dalla stima delle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, quantificabile in € 86.455,52, che trova copertura nel bilancio di previsione dell'anno 2020-2022;
 - b) la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
 - b) la modulazione della tariffa che assicura riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
 - c) l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Il tributo è commisurato alle superfici assoggettabili a tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. **DI ATTRIBUIRE** l'agevolazione per la riduzione alle utenze non domestiche, secondo quanto disciplinato dagli enti sovraordinati ATO ed ARERA.
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rimanda al Regolamento IMU - TARI .
9. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ATO.
10. **DI ALLEGARE** alla presente deliberazione la deliberazione TARI 2019 n.18/2020.

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art 134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000,

CON VOTI n. 11 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni V) n. 1 contrario (Liste Civiche Sangiovesi) e n. 0 astenuti espressa, nelle forme di legge, dai n.12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 1115/2020

OGGETTO: (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
<https://comunesgv.civicam.it/>

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
TEMPESTA MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ANTONELLA



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO

Vista la Proposta n. 1115/2020 dell'ENTRATE E SISTEMA INFORMATIVO, avente ad oggetto (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020 , si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Giovanni Valdarno, li 23/06/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA
con firma digitale**



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AREA III SUPPORTO – SERVIZIO FINANZE E CONTABILITA'

Vista la Proposta n. 1115/2020, avente ad oggetto (T.A.R.I.) - TASSA SUI RIFIUTI - TARIFFE ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2020 , si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile con la motivazione: .

San Giovanni Valdarno, li 23/06/2020

**Sottoscritto da Il funzionario delegato
Area III
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale**